

DATI IDENTIFICATIVI DE	ELL'AGGIORNAMENTO
Applicativo:	GISPAGHE
Versione:	22.03.3c00
Tipo Versione	Aggiornamento
Data di rilascio:	30.06.2022

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE.

<u>Da GIS Start Web</u>: cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)

<u>Dal sito Ranocchi</u>: accedere all'area riservata del sito http://www.ranocchi.it ed effettuare il download del file di Aggiornamento 22.03.3c00 (Aggiornamenti software\2022\GIS PAGHE - Gis Paghe 22.03.3c00 Aggiornamento 22.03.3c00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	22.03.2c00	
GIS PARCELLAZIONE		
GIS ANTIRICICLAGGIO		
GIS CONTABILITA'		
GIS 770		
GIS BASE APPLICATIVI	22.00.05c00	

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

- 1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento
- 2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 🗡

Dal sito Ranocchi:

- 1. Effettuare il download del file GISPAGHE_Agg_2233c0_fsetup0 dall'area riservata del sito ranocchi.it
- 2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
- 3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
- 4. Selezionare il nome del server o locale
- 5. Selezionare la sigla da aggiornare
- 6. Selezionare il tasto installa per procedere con l'aggiornamento

AVVERTENZE

La presente release contiene:

- Indennità Una tantum 200 euro Circolare INPS n. 73 del 24.06.2021
- CIGS per accordi di transazione occupazionale: Messaggio INPS n. 2423 del 15.06.2022
- Evoluzione della struttura Uniemens Messaggio INPS n. 2519 del 21.06.2022



SOMMARIO

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE	5
Inps	5
 Settori contributivi agricoltura coop. 240/84 OTI e apprendisti – Cod. 50300 – 50400 – 50500 	5
Casse edili	5
Enti	5
Impiegati ENPAIA – Cod. 7002	5
Sani.in.Veneto – Cod. 8600	5
TPL Salute – Cod. 6400	5
Fasda – Ass. sanit. Igiene ambientale – Cod. 9900	5
Agrifondo – Cod. 6361	5
Fondi	7
 Agrifondo – Agricoltura impiegati – 6361 Cat. 0 – 3 – 5 – 6 	7
Laborfonds Metalmeccanica industria – Cod. 6151 Cat. 138	7
Previambiente – Cod. 6191 Cat. 0 adesione contrattuale	7
Inail	7
TABELLE FISCALI	8
Addizionali	8
Addizionali Regionali	8
RINNOVI CONTRATTUALI	9
900192 – Autoferrotranvieri	9
Chimica industria	9
- 900015 – Chimica industria	9
- 900091 – Fibre chimiche industria	9
- 900187 – Chimica industria settore abrasivi	9
- 900209 – Chimica industria fino a 70 dipendenti	9
- 900214 – Chimica industria lubrificanti e GPL	9
900106 – Igiene ambientale aziende private	9
900164 – Igiene ambientale aziende municipalizzate	9
ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI	10
Farmacie private:	10
- 900019 – Farmacie private urbane rurali non sussidiate	10
- 900194 – Farmacie private rurali sussidiate	10
900046 – Terme	10
900141 – Scuole private materne FISM	10
900262 – Turismo ANPIT	10
900227 – Enti culturali e ricreativi Federculture	10
900256 – Associazioni	10

GIS PAGHE

900281 – Ambasciate	10
900303 – Metalmeccanica e impianti CIFA PMI	10
CONTRATTAZIONE TERRITORIALE	11
900068 Edilizia cooperative	11
900018 Edilizia industria	11
900055 Edilizia artigianato	11
SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO	12
900002 – Tessili artigianato lavorazioni a mano	12
900003 – Calzature artigianato	12
900004 – Pelli e cuoio artigianato	12
900013 – Ceramica industria	12
900014 – Ceramica artigianato	12
900020 – Giocattoli industria	12
900022 – Grafica ed editoriale industria	12
900023 – Lapidei industria	12
900027 – Lavanderie artigianato	12
900031 – Metalmeccanica industria	12
900033 – Metalmeccanica piccola media industria	12
900046 – Terme	12
900049 – Vetro soffio industria	12
900054 – Chimica/gomma/vetro artigianato	13
900056 – Comunicazione/grafica artigianato	13
900057 – Alimentari piccola media industria	13
900058 – Agricoltura operai	13
900059 – Agricoltura operai florovivaisti	13
900062 – Calzature piccola media industria	13
900063 – Carta piccola media industri	13
900070 – Grafica ed editoriale comunicazione pmi	13
900071 – Lapidei piccola media industria	13
900072 – Laterizi piccola media industria	13
900087 – Cemento industria	13
900088 – Cemento piccola media industria	13
900108 – Occhiali piccola media industria	13
900111 – Oreficeria industria	14
900112 – Pelli e cuoio piccola media industria	14
900114 – Penne spazzole pennelli piccola media industria	14
900123 – Tessili piccola media industria	14
900127 – Alimentari dolciaria piccola media industria	14
900133 – Agricoltura consorzi zootecnici	14
900139 – Agricoltura consorzi agrari	14

	900152 – Occhiali artigianato	. 14
	900153 – Metalmeccanica cooperative	. 14
	900159 – Tessili artigianato	. 14
	900160 – Abbigliamento artigianato	. 14
	900163 – Giocattoli piccola media industria	. 14
	900172 – Coibenti industria	. 14
	900175 – Bottoni artigianato	. 15
	900176 – Confezioni artigianato	. 15
	900197 – Ceramica ex chimica industria	. 15
	900239 – Mobilità	. 15
	900290 – Metalmeccanica industria Conflavoro PMI	. 15
PRE	CISAZIONI	. 16
	Decreto Senplificazioni: IRAP	. 16
	Decontribuzione SUD	. 16
REV	ISIONE PROGRAMMI	. 17
	Indennità Una tantum 200 euro – Circolare INPS n. 73 del 24.06.2021	. 17
	CIGS per accordi di transazione occupazionale: Messaggio INPS n. 2423 del 15.06.2022	. 22
	Evoluzione della struttura Uniemens – Messaggio INPS n. 2519 del 21.06.2022	. 24
IMPI	LEMENTAZIONI	. 27
	Anagrafica dipendente (DIPEN – TK GIS20522)	. 27
	Stampa anagrafica azienda (STANZ – TK GIS20540)	. 28
COF	RREZIONI ANOMALIE	. 29
	Gestione cedolino (GESCED – TK GIS19818; TK GIS20703)	. 29
	Stampa LUL (STLUL – TK GIS20507)	. 29

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE

Inps

Settori contributivi agricoltura coop. 240/84 OTI e apprendisti – Cod. 50300 – 50400 – 50500

Aggiornate le tabelle contributive OTI, apprendisti e W 56/87 in base al messaggio Inps n. 2225 del 27/05/2022.

Per gli apprendisti di secondo e terzo livello per le aziende fino a 9 dipendenti sono state create le nuove tabelle contributive 511 – 512, da inserire manualmente in anagrafica dipendente, folder 3 Contributi, campo tabella Inps e da sostituire in base all'anno di apprendistato del dipendente.

Per gli **apprendisti di primo livello per le aziende fino a 9 dipendenti** sono state create le nuove tabelle **513 – 514 – 515, da inserire manualmente in anagrafica dipendente**, folder 3 Contributi, campo tabella Inps e da sostituire in base all'anno di apprendistato del dipendente.

Nelle tabelle OTI è stata scaduta la voce di esonero Cuaf pari a -0,37.

Nei settori contributivi 50400 – 50500, in cui si applica la riduzione aliquota Cuaf, è stata aggiornata l'aliquota CIG ed eliminata la voce Aspi 1,31.

Casse edili

Nessun aggiornamento.

Enti

• Impiegati ENPAIA – Cod. 7002

Inserita descrizione "TFRENPAIA" nella voce contributiva 70002 Tfr, utile ad indentificare la presenza della maturazione del Tfr ai fini del calcolo del contributo di adesione contrattuale da versare ad Agrifondo per i gli impiegati agricoli per i quali non è prevista la maturazione del Tfr, ma l'accantonamento ad Enpaia.

• Sani.in.Veneto - Cod. 8600

Aggiornati contributi da 06/2022.

TPL Salute – Cod. 6400

Aggiornati contributi da 01/2023.

• Fasda – Ass. sanit. Igiene ambientale – Cod. 9900

Aggiornati contributi da 09/2023, come previsto dall'accordo di rinnovo 18/05/2022.


Agrifondo – Cod. 6361

Creato nuovo ente utile esclusivamente per il calcolo della quota associativa una tantum al fondo, pari a euro 2,58. Il fondo Agrifondo ha, infatti, istituito un contributo una tantum da versare alla prima iscrizione aziendale al fondo stesso di un importo fisso pari ad euro 2,58 (quindi non per i dipendenti in forza).


Non essendo possibile in Gis utilizzare a tale scopo né la tabella contributiva né una voce automatica di calcolo, in fase di creazione cedolino, posizionadosi sul codice azienda o filiale in cui è presente l'agrifondo, in presenza del codice del fondo in questione nel folder enti dell'azienda, esclusivamente nel caso in cui la data di adesione inserita dall'utente corrisponde al mese del cedolino in elaborazione, il programma segnalerà il seguente messaggio:








Per il calcolo della **quota associativa una tantum pari a euro 2,58** è possibile creare una voce di calcolo da richiamare nel mese di iscrizione azienda nel cedolino di un dipendente. Si riporta di seguito l'esempio di voce da creare:



22.03.3c00 30/06/2022



N.B. Trattandosi di una voce da versare una tantum c/azienda, dovrà essere inserita nel cedolino di un solo dipendente dell'azienda.

Per estrapolare l'importo relativo alla contribuzione in argomento, utile alla compilazione della distinta di versamento, l'utente può utilizzare la stampa di Prima Nota (STPRIM).

Fondi

Agrifondo – Agricoltura impiegati – 6361 Cat. 0 – 3 – 5 – 6

Corretto calcolo contributo di adesione contrattuale: per i dipendenti in cui in anagrafica, Folder Contratto 1, era presente il check "Tfr nella retribuzione" non veniva calcolato l'importo del contributo di adesione contrattuale. Ora il programma verifica la presenza della descrizione "TFRENPAIA" nella voce contributiva di Tfr da accantonare a Enpaia (codice tabella ente 7002 – voce 70002).

Inserito codice fiscale in anagrafica fondo.

N.B. Per il calcolo della quota associativa una tantum pari a euro 2,58 è stata eliminata la voce contributiva 63655 nelle categorie 3-5-6 in quanto tale quota risulta dovuta una sola volta dall'azienda nel momento in cui si iscrive. Per il versamento di tale quota è possibile creare una voce di calcolo da richiamare nel cedolino del mese di iscrizione, come quella indicata nell'esempio precedente.

Laborfonds Metalmeccanica industria – Cod. 6151 Cat. 138

Creata nuova tabella 138 per i lavoratori di nuova adesione dopo il 5 febbraio 2021 e di età inferiore a 35 anni compiuti, la contribuzione a carico azienda, dal 1° giugno 2022 sarà pari al 2,2% dei minimi contrattuali.

Previambiente – Cod. 6191 Cat. 0 adesione contrattuale

Aggiornato importo contributo aggiuntivo da 01/01/2024, come previsto dall'accordo di rinnovo 18/05/2022.

<u>Inail</u>

Nessun aggiornamento.





22.03.3c00 30/06/2022

TABELLE FISCALI

<u>Addizionali</u>

• Variazioni aliquote addizionali comunali al 27.06.2022.

Addizionali Regionali



22.03.3c00 30/06/2022

RINNOVI CONTRATTUALI

900192 - Autoferrotranvieri

Verbale di accordo 10/05/2022. Rinnovo contrattuale.

Chimica industria

- 900015 Chimica industria
- 900091 Fibre chimiche industria
- 900187 Chimica industria settore abrasivi
- 900209 Chimica industria fino a 70 dipendenti
- 900214 Chimica industria lubrificanti e GPL

Ipotesi di accordo 13/06/2022. Rinnovo contrattuale. Con l'ipotesi di accordo 13 giugno 2022 sono stati stabiliti nuovi minimi retributivi, IPO e EDR contrattuale a far data dal 01/07/2022. La tranche prevista dal CCNL 19 luglio 2018 a giugno 2022 non viene erogata. A tal fine nella decorrenza contrattuale 01/07/2021 è stata eliminata la decorrenza retributiva 01/06/2022; per gli utenti che hanno già elaborato i cedolini di giugno con il precedente aumento retributivo sarà necessario ricalcolarli. N.B. I contratti aggiornati sono già stati pubblicati in data 21/06/2022.

900106 – Igiene ambientale aziende private

Ipotesi di accordo 18/05/2022. Rinnovo contrattuale.

900164 – Igiene ambientale aziende municipalizzate

Ipotesi di accordo 18/05/2022. Rinnovo contrattuale.



22.03.3c00 30/06/2022

ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI

Farmacie private:

- 900019 Farmacie private urbane rurali non sussidiate
- 900194 Farmacie private rurali sussidiate

Modificata tipologia giorni per il preavviso indicandoli di calendario in luogo di lavorativi.

900046 - Terme

Aggiornate date scadenza contrattuale.

900141 - Scuole private materne FISM

Aggiornata annotazione, presente nell'apposito bottone, folder 1 dati generali, relativa al salario minimo di anzianità.

900262 - Turismo ANPIT

Sott. 10 — Modificata nel folder apprendisti la descrizione del gruppo apprendistato 4, aggiungendo l'indicazione del livello C2.

900227 - Enti culturali e ricreativi Federculture

Corretto codice contratto collocamento, era indicato 8133 in luogo di 9977.

900256 - Associazioni

Inserita nel folder ratei la quantità di maturazione rol ed ex festività nella colonna relativa al divisore 2.

900281 - Ambasciate

Inserito importo indennità di appartenenza.

900303 - Metalmeccanica e impianti CIFA PMI

Modificata descrizione e progressione livelli nel folder 2 Livelli.



Ranocchi

Contratto GIS	Codice contratto Edotto	Provincia/Re gione	Variazione
900068 Edilizia cooperative	1055	Verbania	Inserita nuova decorrenza 01/03/2022
900018 Edilizia industria	1002	Verbania Novara Pavia	Inserita nuova decorrenza 01/03/2022 Inserita nuova decorrenza 01/03/2022 con eliminazione colonna Agg. 3 Inserita nuova decorrenza 01/03/2022
900055 Edilizia artigianato	1001	Taranto Novara Lecce Foggia Cuneo Brindisi Biella Asti Agrigento Como Cremona Pavia	Inserita nuova decorrenza 01/01/2022 in cui è stato eliminato l'elemento Agg. 3 perché uguale all'Agg.1 Inserita nuova decorrenza 01/01/2022 in cui è stato inserita nuova decorrenza 01/01/2022 in cui è stato inserito l'evr operai nella colonna Prov./Reg. Inserita nuova decorrenza 01/01/2022 in cui è stato eliminato l'elemento Agg. 2 perché uguale all'Agg.1 Inserita nuova decorrenza 01/01/2022 in cui è stato eliminato l'elemento Agg. 2 perché uguale all'Agg.1 Inserita nuova decorrenza 01/03/2021 in cui è stato aggiornato l'importo del premio produzione Inserita nuova decorrenza 01/01/2022 in cui è stato eliminato l'elemento Agg. 2 perché uguale all'Agg.1 Inserita nuova decorrenza 01/01/2022 in cui è stato eliminato l'elemento Agg. 1 perché uguale all'Agg.2 Inserita nuova decorrenza 01/01/2022 in cui è stato eliminato l'elemento Agg. 3 perché uguale all'Agg.1
		Sondrio	Inserita nuova decorrenza 01/01/2022

GIS PAGHE

22.03.3c00 30/06/2022

SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO

900002 – Tessili artigianato lavorazioni a mano

Prevista erogazione tranche di una tantum

900003 - Calzature artigianato

Prevista erogazione tranche di una tantum

900004 - Pelli e cuoio artigianato

Prevista erogazione tranche di una tantum

900013 - Ceramica industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900014 – Ceramica artigianato

Prevista erogazione tranche di una tantum

900020 - Giocattoli industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900022 - Grafica ed editoriale industria

Sott. 1/2 – Prevista erogazione tranche di una tantum

900023 - Lapidei industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900027 – Lavanderie artigianato

Prevista erogazione tranche di una tantum

900031 - Metalmeccanica industria

Previsti nuovi minimi retributivi

Prevista erogazione elemento perequativo per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900033 - Metalmeccanica piccola media industria

Sott. 1/2 – Previsti nuovi minimi retributivi

Prevista erogazione elemento perequativo per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900046 - Terme

Prevista scadenza contrattuale

900049 – Vetro soffio industria

Previsti nuovi minimi retributivi



22.03.3c00 30/06/2022

900054 - Chimica/gomma/vetro artigianato

Prevista erogazione tranche di un tantum

900056 - Comunicazione/grafica artigianato

Sott. 1/2 – Previsti nuovi minimi retributivi

900057 - Alimentari piccola media industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900058 – Agricoltura operai

Previsti nuovi minimi retributivi

900059 - Agricoltura operai florovivaisti

Previsti nuovi minimi retributivi

900062 - Calzature piccola media industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900063 - Carta piccola media industri

Previsti nuovi minimi retributivi

900070 - Grafica ed editoriale comunicazione pmi

Previsti nuovi minimi retributivi

900071 – Lapidei piccola media industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

Prevista scadenza contrattuale

900072 - Laterizi piccola media industria

Prevista scadenza contrattuale

900087 - Cemento industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900088 – Cemento piccola media industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

Prevista scadenza contrattuale

900108 – Occhiali piccola media industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.



22.03.3c00 30/06/2022

900111 - Oreficeria industria

Previsti nuovi minimi retributivi

Prevista erogazione elemento perequativo per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900112 – Pelli e cuoio piccola media industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900114 - Penne spazzole pennelli piccola media industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900123 – Tessili piccola media industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900127 – Alimentari dolciaria piccola media industria

Previsti nuovi minimi retributivi

900133 – Agricoltura consorzi zootecnici

Previsti nuovi minimi retributivi

900139 - Agricoltura consorzi agrari

Previsti nuovi minimi retributivi

900152 - Occhiali artigianato

Prevista erogazione tranche di una tantum

900153 - Metalmeccanica cooperative

Previsti nuovi minimi retributivi

Prevista erogazione elemento perequativo per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900159 - Tessili artigianato

Prevista erogazione tranche di una tantum

900160 - Abbigliamento artigianato

Prevista erogazione tranche di una tantum

900163 - Giocattoli piccola media industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900172 - Coibenti industria

Prevista scadenza contrattuale





22.03.3c00 30/06/2022

900175 – Bottoni artigianato

Prevista erogazione tranche di una tantum

900176 - Confezioni artigianato

Prevista erogazione tranche di una tantum

900197 – Ceramica ex chimica industria

Prevista erogazione elemento di garanzia retributiva (EGR) per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

900239 - Mobilità

Prevista erogazione tranche di una tantum

900290 - Metalmeccanica industria Conflavoro PMI

Previsti nuovi minimi retributivi

Prevista erogazione elemento perequativo per il quale sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 28 ELEMENTO PEREQUAT./E.G.R.

GIS PRGHE





22.03.3c00 30/06/2022

PRECISAZIONI

Decreto Senplificazioni: IRAP

Relativamente alle novità IRAP contenute nel "Decreto semplicazioni" AssoSoftWare ha reso note le intenzioni dell' Agenzia delle Entrate, di seguito riportate:

URGENTE: IRAP DECRETO SEMPLIFICAZIONI ART 10 D.L. 73/2022 23 Giu 2022 15:59 #46604

AUTORE: AdE

IDENTIFICATIVO: 6FAA7C3F432BD95F8768C0AA30732931

URGENTE: NO

Per quanto riguarda la novità sulla determinazione del costo del personale ai fini IRAP, non dovrebbe avere effetti sulla modulistica 2022 che rimarrebbe invariata. Sul punto vi riporto la risposta di AdE sulle intenzioni:

Stiamo già predisponendo una bozza di faq o risoluzione, con la quale intendiamo chiarire che, trattandosi di una semplificazione nella compilazione senza variazioni sostanziali, per il primo anno sarà possibile mantenere le vecchie regole di compilazione e che comunque non saranno modificati modelli, specifiche e SW (nella faq/risoluzione metteremo anche un esempio di compilazione per coloro che vorranno adottare le nuove regole previste dal DL Semplificazioni).

Il programma GisPaghe non verrà pertanto aggiornato.

Decontribuzione SUD

In data 24.06.2022 la Commissione europea ha autorizzato la proroga della decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia. La scadenza della misura, prevista precedentemente per il 30 giugno, si sposta adesso al 31.12.2022.

In **GisPaghe** con la versione 22.0.00.c01 del 20.01.2022 il programma aveva forzato la scadenza dell'esonero in argomento (**ACAS**-Incentivo occupazione svantaggiate SUD DL.178/2020 - **codice Gis 46**) al 30.06.2022, permettendo pertanto il godimento della decontribuzione Sud senza soluzione di continuità, fino al 30.06.2022.

Alla luce della nuova autorizzazione, l'INPS tramite il canale AssoSw ha fatto pervenire la seguente precisazione:

Incentivi soggetti al temporary framework 28 Giu 2022 10:40 #46653

AUTORE: INPS

IDENTIFICATIVO: 81361DE1E3C45BBF264A185B0357C5F5

URGENTE: SI

Buongiorno,

in merito alla richiesta di chiarimenti relativa alla proroga al 31.12.2022 del Bonus Decontribuzione Sud,si informa che è prevista a breve la pubblicazione di un'apposita circolare da parte dell'Ente. In merito ai periodi oggetto della proroga, è prevista l'istituzione di nuovi codici causale relativi all'evento a partire dal periodo di competenza Luglio 2022.

Si consiglia pertanto di utilizzare i codici attualmente in uso fino a scadenza del loro periodo i validità (Giugno 2022) ed utilizzare i previsti nuovi codici per i mesi di competenza oggetto della proroga (Luglio 2022\Dicembre2022).

Il programma GisPaghe verrà pertanto aggiornato non appena l'Istituto pubblicherà apposita circolare.

GIS PRGHE 16/29

22.03.3c00 30/06/2022

REVISIONE PROGRAMMI

Indennità Una tantum 200 euro - Circolare INPS n. 73 del 24.06.2021

La circolare in trattazione integra e specifica alcuni aspetti relativi all'indennità una tantum 200 euro già contenuti nel messaggio INPS n. 2397/2022 del 13.06.2022 (Rif. Note di release GisPaghe 22.03.2c00 del 16.06.2022)

Con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell'articolo 32.

Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.

Il programma GisPaghe pertanto includerà tali lavoratori nell'erogazione dell'indennità in trattazione. Per escludere l'automatismo l'utente dovrà intervenire nel campo preposto dell'anagrafica dipendente Folder 3-Contributi, indicando "Forza No Indenità".

Relativamente invece agli **operai agricoli a tempo determinato (OTD)**, con questa release il programma, in automatico, li **esclude** dalla erogazione dell'indennità in trattazione e anche dalla stampa ST200, poiché espressamente previsto dalla circolare in argomento, che recita così:

"...Si evidenzia che l'erogazione della indennità ai sensi dell'articolo 31 per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato considerato che l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato...."

In via generale i lavoratori destinatari dell'indennità 200 euro sono coloro che hanno fruito dell'esonero 0,80 punti percentuali. La Circolare precisa, a tal proposito, che se tale esonero 0,80 è stato fruito esclusivamente **sui ratei di tredicesima**, esso non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità in argomento.

In GisPaghe pertanto, con la presente release, l'indennità 200 euro non viene erogata se nel periodo di riferimento, l'esonero 0,80 è stato calcolato esclusivamente sugli importi di 13esima e non anche sulla retribuizione corrente.

Ponendo l'attenzione sul **periodo di riferimento** nel quale verificare la fruizione dell' esonero di cui alla legge n. 234/2021 (0,80), al fine di beneficiare dell'indennità *una tantum* di 200 euro, Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, lo ha indicato nel primo quadrimestre dell'anno 2022

Al riguardo però con la presente circolare, L'INPS precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare (23.06.2022).

A seguito di tale precisazione in GisPaghe la stampa **ST200** è stata modificata con l'inserimento della dicitura relativa al diverso periodo di riferimento (si veda esempio successivo)

Il programma di erogazione dell'una tantum, a seguito della nuova precisazione relativa la periodo di riferimento, controlla la presenza dell'esonero 0,80 dal mese di gennaio al mese giugno. Se in uno dei mesi predetti trova l'erogazione 0,80 predispone con l'opportuna voce l'erogazione dell'indennità 200 euro.






22.03.3c00 30/06/2022

Il programma GisPaghe controlla anche che, se il dipendente risulta assunto dal 24.06.2022 e ha percepito nel medesimo mese di giugno l'esonero 0,80, non erogherà l'indennità 200 euro, poiché non spettante in base all'ultima circolare, qui trattata.

L'utente anche in questo caso può forzare l'erogazione dell'indennità con apposita informazione presente nel campo preposto dell'anagrafica dipendente Folder 3-Contributi, indicando "Forza SI Indennità"

La stampa ST200 consente anche di filtrare tali dipendenti con apposita impostazione nelle richieste di stampa.

Un esempio potrebbe essere quello di un dipendente che nel precedente rapporto di lavoro a quello posto in essere dal 24.06.2022 ha fruito dell'esonero 0,80 e lo ha pertanto certificato nella dichiarazione del lavoratore per una tantum.



Nelle richieste di stampa è stata implementata anche la scelta "Controllo 0,80 solo maggio e giugno"

Consente di estrapolare i soli dipendenti che hanno percepito l'esonero corrente nei mesi di maggio e giugno, in quanto con la stampa effettuata prima di questa release e con la vecchia normativa, non sarebbero stati stampati.

La stampa ST200 con la presente release, si è arricchita della ulteriore scelta "Export Excel – Lista dipendenti indennità 200", la quale è dotata delle medesime richieste di stampa della scelta originale, ma permette l'estrapolazione in Excel della lista dei dipendenti corrispondente alla scelta effettuata.

Questo report può essere utilizzato dall'utente per verificare se le dichiarazioni prodotte sono state tutte riconsegnate.







	CHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER INDE (art.31 Decreto Legge n.		NTUM 2022	
Datore di lavoro				
_				
	L.		CE FISCALE	
	02/05/1	948		
	95030		(CT)	
n qualità di dipendente di que:			,,,,	
. 4	DICHIARA			
i sensi dell'art. 31 del Decreto	Legge 50/2022, sotto la propria respo	nsabilità, di a	ver diritto all'indennità una tanti	um
la erogare nel mese di Luglio	pari a 200 euro e quindi di non essere	titolare delle p	restazioni di cui all'articolo 32,	
commi 1 (trattamenti pensionis	tici) e 18 (nucleo familiare con reddito	di cittadinanz	a) e di non avere chiesto la me	desima
ndennità ad altro datore di lav	oro.			
			4-1	
primo semestre, presso altr	uito dell'esonero di 0,8 punti percentu o datore di lavoro.	ali sulla quota	dei contributi previdenziali, ni	eı
Data			In fede	
		_	In fede	
		_	In fede	
Data Doma 1. In force on page or research in fact, to the company or in the company	at d are api mistered presented a cross of spatial forms, where the contract of the contract	felito personale assogget ta' di luglio 2022 un'inde o con decreto del Presi	Egyminine a songru sorde, ef presiste a assigno, socks at SERT, d'actor de corectos produceda a ser es vastarios mir s'acros coloris seguente, es	solstendali, n i cui al preser individua l'En

Relativamente al mese nel quale erogare tale indennità l'Istituto, nella circolare in argomento, si esprime, in tal senso:

La predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, <u>ovvero</u>,

- in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici)
- o della previsione dei CCNL

quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

Dalla intepretazione del testo, ove l'Istituto menziona "o della previsione dei CCNL" si potrebbe desumere che:

i datori di lavoro che applicano un CCNL con clausola che prevede il pagamento delle retribuzioni di competenza del mese nei primi giorni del mese successivo (esempio retribuzione di competenza di giugno pagata a luglio in ottemperanza alla previsioni del CCNL) dovranno pagare il bonus di 200 euro sulla competenza di giugno e trasmettere l'importo del bonus sull'UniEmens di competenza di giugno (da inviare a fine luglio) a condizione che il dipendente sia in forza a luglio.

Ma tale specifica contenuta nella circolare INPS 73 qui trattata, obbligherebbe i datori e i loro consulenti, al censimento dei contratti collettivi che prevedono il pagamento delle retribuzioni i primi giorni del mese successivo





Si riporta di seguito stralcio dell'art 4 del Titolo IV del contratto Metalmeccanica Industria dove è sancito chiaramente che la retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese, anche se è prassi e consuetudine comune a tantissime aziende Metalmeccaniche erogare le retribuzioni nel mese successivo.




NORMATIVA

METALMECCANICA - Aziende industriali Titolo IV RETRIBUZIONE ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI Art. 4 (Corresponsione della retribuzione)

La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese. Sono fatte salve le prassi aziendali esistenti comprese quelle riguardanti il pagamento della retribuzione delle ferie (collettive e/o continuative) all'inizio del godimento delle stesse.

Poiché non conosciamo quali controlli attiverà l'INPS su questa clausola del CCNL <u>sconsigliamo, per tale</u> <u>casistica</u> di applicare l'erogazione dell'una tantum 200 euro nel mese di giugno.

Pertanto in GisPaghe l'erogazione dell'indennità avverrà automaticamente nel mese di competenza luglio con opzione "Automatico" nel Folder 3 – Contributi dell'anagrafica dipendente.



In GisPaghe (Rif. Versione 22.03.2c00), si ricorda è stata creata la voce di calcolo 1996 (9996) – IND.UNA TANTUM DL.50 Art.31 la quale viene generata in automatico nel cedolino paga del mese di luglio 2022, sia per le aziende che retribuiscono nel mese successivo, sia per quelle che retribuiscono in modalità corrente.

Coloro che invece intendono sovvertire l'automatismo, e per le aziende che retribuiscono in modalità differita, intendono erogare l'indennità nel mese di giugno, possono utilizzare l'utility **UTUNAT – Utility ind. Una tantum giugno,** presente nella voce di menu Utilità.





22.03.3c00 30/06/2022


L'utility controlla il campo Versamento IRPEF (Folder 6 – Irpef anagrafica azienda) e se tale campo è impostato come "Mese differito" cambierà l'informazione nell'anagrafica dipendente nel campo "Ind. Una tantum DL 50" da "Automatico" ad "Automatico su giugno"

Per l'erogazione dell'indennità, con l'impostazione predetta, deve essere sempre presente l'erogazione dell'esonero 0,80 nel periodo di riferimento (semestre gennaio – giugno)

Chi deve predisporre l'erogazione della indennità 200 euro nel mese di competenza giugno per quei soggetti per i quali non è espressamente prevista l'elaborazione del cedolino di luglio e che sono comunque in forza nello stesso mese, (part time ciclici, intermittenti....etc...etc...) l'utente può intervenire nel folder Contributi del dipendente impostando il campo "Ind.Una Tantum DL.50" con:

Forza Si giugno, il programma eroga l'indennità, poiché forzata e non effettua alcun controllo rispetto all'erogazione dell'esonero 0,80 nel periodo di riferimento.

Automatico giugno, il programma eroga l'indennità 200 euro nel mese di competenza giugno, ma effettua il controllo della presenza dell'esonero 0,80 nel semestre di riferimento.



Relativamente alle **modalità di esposizione** dei dati relativi al conguaglio dell'indennità una tantum L'Istituto ha integrato, **rispetto al mese di riferimento**, quanto già precisato con il messaggio 2397/2022, aggiungendo il mese di giugno nell'elemento "MeseRif".

Ad esempio nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese "06- 07/2022"; Nella <PosPa> nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;

Gli altri elementi della denuncia sono rimasti invariati rispetto a quanto previsto nel messaggio predetto.





Versione

22.03.3c00 30/06/2022

CIGS per accordi di transazione occupazionale: Messaggio INPS n. 2423 del 15.06.2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto alcune misure di sostegno finalizzate a fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale.

Con il presente messaggio si illustrano le modalità procedurali e operative relative alla misura di cui trattasi.

La disposizione recata dall'articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015 si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS), che occupano più di 15 dipendenti.

Ai fini dell'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 22-ter è necessario che i datori di lavoro, come sopra descritti, abbiano espletato la procedura di cui all'articolo 24 del D.lgs n. 148/2015. In tale sede, infatti, devono essere individuati i lavoratori che - in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso da parte dell'impresa che li occupa - restino, comunque, non riassorbibili e, conseguentemente, a rischio esubero.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì precisato che - in considerazione della particolarità della misura di cui trattasi - il trattamento di integrazione salariale straordinario in questione non debba essere conteggiato nell'ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 22-ter sono tenute al versamento del contributo addizionale ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell'articolo 22-ter del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro opereranno come segue.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del *ticket*, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "CSR" ("Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione;

dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo *ticket* in <IdentEventoCig>. Successivamente all'autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzeranno il nuovo codice causale "L091", avente il significato di "Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter", relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di **contributo addizionale**, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale "**E609**", avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter" presente nell'elemento <CongCIGSCausAdd>.

GIS PRGHE 22/29






22.03.3c00 30/06/2022

In Gispaghe per la particolarità delle condizioni di accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale in argomento, non è possibile un'associazione automatica in sede di operazioni di conguaglio.

L'utente che si trova a dover gestire tale evento dovrà inserire in GisPaghe, nella domanda di CIG, nel "bottone" – Altri", il codice con il quale occorre conguagliare, nella denuncia UniEmens, l'evento di CIG richiesto e quello relativo all'esposizione del contributo addizionale.







Versione

22.03.3c00 30/06/2022

Evoluzione della struttura Uniemens - Messaggio INPS n. 2519 del 21.06.2022

Il presente messaggio illustra le novità strutturali apportate al flusso Uniemens riguardanti le denunce, con periodi di competenza a partire da giugno 2022.

- Il primo ambito di intervento riguarda sia i flussi Uniemens "standard" della Gestione privata sia il flusso Uniemens-CIG (UNI41), utilizzato per esporre in Uniemens le informazioni afferenti al Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà, e si pone l'obiettivo di aumentare la capacità descrittiva della struttura <InfoAggCausaliContrib>, introdotta con il messaggio n. 1777/2019, riguardante l'esposizione di conguagli e di restituzioni a livello di denuncia individuale.
- Il secondo ambito di intervento riguarda esclusivamente il flusso Uniemens-CIG (UNI41). In tale contesto vengono adeguate le modalità di esposizione dei conguagli degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), allineandole a quelle in essere per i datori di lavoro privati con dipendenti. Inoltre, le nuove modalità si prestano a essere utilizzate, in futuro, per esporre ulteriori tipologie di prestazioni nell'ambito delle integrazioni salariali a pagamento diretto.

Evoluzione della struttura <InfoAggCausaliContrib>

La struttura Uniemens <InfoAggCausaliContrib>, presente nella sezione <DatiRetributivi> d <DenunciaIndividuale>, viene aggiornata nel seguente modo:

si introduce l'elemento **<BaseRif>**, di tipo Importo intero (stesso formato di <Imponibile> di <DatiRetributivi>).

Le regole di esposizione del nuovo elemento nell'ambito delle denunce della Gestione privata saranno descritte, di volta in volta, nei messaggi e nelle circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato e per i periodi di competenza compatibili con i suoi periodi di validità.

L'opportunità di introdurre l'elemento <BaseRif> discende dall'esigenza, in alcuni contesti, di evidenziare la dipendenza del valore esposto in <ImportoRif> da una determinata base imponibile, da rendere nota all'Istituto. Il nuovo elemento potrà essere anche utilizzato in maniera esclusiva, indipendentemente da <ImportoRif>, in associazione a un determinato <CodiceCausale>;

si introduce l'attributo "**TipoldentMotivoUtilizzo**" di <ldentMotivoUtilizzoCausale>, in grado di decodificare la tipologia di informazione presente in tale campo. L'insieme dei valori ammessi per "TipoldentMotivoUtilizzo" sarà codificato nell'Allegato tecnico Uniemens. Come per il punto precedente, le regole di esposizione e di utilizzo del nuovo attributo saranno specificate, di volta in volta, nei messaggi e nelle circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato, con l'indicazione dei valori ammessi.

GIS PRGHE 24/29



Modalità di esposizione degli ANF in Uniemens-CIG (UNI41)

Le denunce Uniemens-CIG (UNI41) con periodo di competenza **da giugno 2022** dovranno esporre le informazioni sugli Assegni per il Nucleo Familiare nella struttura <InfoAggCausaliContrib>, già utilizzata nell'ambito delle denunce Uniemens "standard", in sostituzione dell'elemento <ImpANF> della sezione <PagDiretto>.

Al fine di consentire l'indicazione del *ticket* di riferimento e permettere l'esposizione del codice fiscale del richiedente, sarà utilizzato il nuovo attributo "**TipoldentMotivoUtilizzo**" della struttura Uniemens <**InfoAggCausaliContrib**>, che permetterà di indicare entrambe le informazioni (*ticket* e codice fiscale del richiedente) in due elementi distinti <IdentMotivoUtilizzoCausale> e "tipizzati" mediante un apposito valore di "TipoldentMotivoUtilizzo".

Il codice da utilizzare in "TipoldentMotivoUtilizzo"

- in corrispondenza del ticket esposto in <ldentMotivoUtilizzoCausale> è "TICKET_CIG_FONDI"
- mentre il codice da utilizzare in corrispondenza del codice fiscale del richiedente l'ANF è "CF_PERS_FIS".

I codici da utilizzare in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> per esporre i conguagli degli ANF e le relative restituzioni sono gli stessi utilizzati per la Gestione privata, e sono riportati di seguito:

- 0035 ANF assegni correnti;
- L035 Recupero maggiorazioni ANF arretrati (cfr. la circolare n. 92/2021);
- L036 Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
- F110 Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;
- F111 Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite (cfr. la circolare n. 92/2021).

Inoltre il software di controllo UniEMens, in caso di UniEMens-CIG, segnala questo errore in assenza del tag <DetrazCarichiFam>.


"L'elemento è assente oppure non ha un valore compatibile, infatti entrambi gli elementi legati alle detrazioni devono avere lo stesso valore, S o N"

Ad oggi nessun messaggio e nessuna circolare ha comunicato come compilare il tag <DetrazCarichiFam>. Ci siamo potuti avvalere eclusivamente delle informazioni contenute nei controlli xsd dell'Istituto.

Pertanto dalla presente release gli elementi legati alle detrazioni lavoro dipendente e per famigliari avranno lo stesso valore, per qualsiasi mese si generi il file.







Relativamente ai campi "Richiesta detrazioni lavoro dipendente" e "Richiesta detrazioni carichi familiari" il default GisPaghe è di considerarli spenti e ciò implica che nel file assumeranno entrambi il valore N. Le detrazioni ed il Trattamento integrativo vengono infatti calcolati nel cedolino (ove vi sono le condizioni), pertanto passando l'informazione predetta, non verranno riconsiderati dall'Istituto.

N.B. Tale impostazione rispecchia quanto già avveniva con i modelli SR41, in quanto siamo in attesa di ulteriori precisazioni da parte dell'Istituto circa la quantificazione dei giorni da considerare, in un mese caratterizzato da un evento a pagamento diretto.

Non appena ci perverranno tali indicazioni sarà nostra cura predisporre nel programma la possibilità per l'utente di valorizzare a S il campo e quindi lasciare che le detrazioni ed il TIR siano a carico dell'Istituto. Di conseguenza verrà inibito il calcolo nel cedolino



22.03.3c00 30/06/2022


IMPLEMENTAZIONI

Anagrafica dipendente (DIPEN – TK GIS20522)

Nel caso di collaboratori inquadrati fiscalmente come "Non residenti" il programma in automatico nel cedolino calcolava i contributi come non deducibili, e questo in virtù dell'interpello 148/2020 secondo cui i collaboratori non residenti che non lavorano per almeno il 75% in Italia non possono dedurre i contributi.

Poiché, da una segnalazione pervenutaci, può accadere che il collaboratore residente all'estero possa lavorare per il 75% in Italia, i contributi debbono essere trattati come DEDUCIBILI.

Dalla presente release quindi l'utente sarà nelle condizioni di poter gestire il campo "Contributi indeducibili" presente del Folder 3 - Contributi dell'anagrafica dipendente.



Se l'utente si trova a gestire il primo caso, la conversione della presente release, in caso di collaboratore e socio (non residente e non residente Schumacker) imposta in automatico il campo predetto acceso.

Al contrario, l'utente che si troverà a gestire il secondo caso, dovrà aver il campo spento, affinchè i contributi risultino deducubili






22.03.3c00 30/06/2022

Stampa anagrafica azienda (STANZ – TK GIS20540)

Nella stampa in oggetto, relativamente alla sezione degli enti, fondi e casse edili veniva stampato esclusivamente il codice GisPaghe

Dalla presente release oltre al codice, viene stampata la tipologia (Fondo-Ente-Cassa edile) la descrizione, il codice identificativo e la provincia, ma quest'ultima solo in caso di tipo ente cassa edile Di seguito esempio:



CORREZIONI ANOMALIE

Ranocchi

Gestione cedolino (GESCED – TK GIS19818; TK GIS20703)

- In caso di elaborazione di un cedolino aggiuntivo n.4, quindi non creato per effettuare passaggio di qualifica, la liquidazione dell'evento di malattia avveniva nell'aggiuntivo invece che nel fiscale.
- In caso di elaborazione quattordicesima con cedolino separato e cedolino di giugno in cui è presente cedolino aggiuntivo per passaggio di qualifica (ad esempio) dall'imponibile IVS relativo al calcolo dello 0,8% veniva sottratto l'importo della 14esima sia dal cedolino fiscale che dal cedolino aggiuntivo, determinando un calcolo errato dell'esonero 0,80.

In entrambi i casi, per sanare l'anomalia è necessario rileggere e confermare il cedolini eventualmente già elaborati.

Stampa LUL (STLUL - TK GIS20507)

Se in TABSTU -> folder 5 moduli -> bottone "Parametri" risulta acceso il check "Stampa voci inail in corpo", in presenza di molte voci Inail la procedura restituiva un errore cobol di tipo Index sia in fase di anteprima del cedolino sia in fase di stampa con numerazione Inail. Corretto con la presente release.

